

Vicariato di Roma
Nota giuridico-pastorale
"La Prefettura"
Rivista Diocesana di Roma, 1994, pp. 1463-1466

Premessa

Le strutture pastorali intermedie che, nell'ambito della Diocesi, hanno lo scopo di realizzare «raggruppamenti» di parrocchie per favorire la sintonia spirituale e l'unità di indirizzo sul piano della comunione e della missione, nel Codice di Diritto Canonico sono designate col nome di Vicariati foranei o Decanati; in Roma per antica tradizione sono chiamate Prefetture.

Nel Diritto Canonico preconciare i Vicariati foranei rispondevano all'esigenza di una divisione territoriale (can. 217) sopra parrocchiale, per consentire al Vicario foraneo, che era ad essi preposto, di esercitare prevalentemente compiti di vigilanza sulle singole parrocchie circa l'osservanza delle norme disciplinari di ordine generale e di quelle diocesane, e curare rapporti di carità sacerdotale con il clero del territorio.

Il concetto ecclesologico di «comunità», applicato dal Concilio alla Chiesa particolare (Diocesi) e alle parrocchie, si riflette in certa misura sulle strutture intermedie, conferendo ad esse una funzione più spiccatamente pastorale, con la conseguente partecipazione corresponsabile di tutti i membri, sia singoli che aggregati, avvalendosi anche dei previsti organismi di partecipazione; a tale corresponsabilità di tutti i membri fa riscontro una distribuzione più ampia del conferimento della potestà giurisdizionale (ordinaria o delegata) a coloro che presiedono queste strutture, così da offrire a tutta la pastorale diocesana una articolazione ispirata ad una maggiore unità organica.

1. Natura e funzioni della Prefettura in Roma

Tenendo conto dell'approfondimento ecclesologico, applicato dal Concilio a tutta la compagine della Chiesa universale e particolare, il Diritto Canonico ha potuto meglio delineare la natura e le funzioni dei Vicariati foranei, che, come si è detto, in Roma prendono il nome di Prefetture (cfr. cann. 553-555).

La Prefettura pertanto è un struttura ecclesiale intermedia che ha la funzione di realizzare un coordinamento unitario tra le parrocchie di un determinato territorio e, attraverso il Vescovo di Settore, un rapporto organico con la Diocesi.

A tal fine la Prefettura svolge i seguenti compiti:

1) promuove il rapporto di comunione tra tutti i soggetti ecclesiali del territorio —tra i presbiteri innanzitutto e tra questi e le altre componenti ecclesiali, laicali o di vita consacrata—, stimolando la conoscenza reciproca, la fraternità, il dialogo e la corresponsabilità;

Testo ufficiale italiano.

Fonti principali di riferimento: n. 1 [78], can. 374 § 1 CIC (raggruppamento di parrocchie in diocesi) È n. 2 [78], can. 553 § 1 CIC (vicario foraneo: consuetudine della diocesi di Roma) È n. 1 [78], can. 554 CIC (caratteristiche generali dell'ufficio) È n. 2 [78], can. 555 CIC (funzioni assistenziali e amministrative del prefetto) È can. 463 § 1, 7° CIC (membro di diritto del sinodo diocesano) È n. 2 [78], can. 524 CIC (intervento consultivo nelle nomine di parroco) È n. 3 [78], cann. 511 ss., 536 CIC (struttura organizzativa della prefettura) È n. 4 [78], cann. 547, 553 § 2, 158 § 2, 164 CIC (designazione del prefetto: cfr. [80]) È art. 20 [60] (ruolo consultivo del consiglio dei prefetti).

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo XVIII, "Il decentramento dell'attività pastorale", pp. 466 s.

Bibliografia: E. CAPPELLINI, *Comentarios a los cann. 553 ss.*, in ComEx II/2, pp. 1327 ss.; F. URSO, *I vicari foranei*, in "La parrocchia e le sue strutture", Bologna, 1987, pp. 147 ss.; A. VIGANÓ, *La zona vicariale o decanato: un servizio pastorale nuovo*, Torino, 1984.

2) coordina l'attività pastorale, in corrispondenza sia ai problemi locali che al programma pastorale diocesano, con la guida del Vescovo Ausiliare, tenendosi costantemente in rapporto con gli organismi pastorali della Diocesi nei tre uffici della missione della Chiesa: annuncio della Parola, celebrazione della liturgia, edificazione ed esercizio della carità in tutte le sue espressioni;

3) favorisce e anima i rapporti ecclesiali tra le parrocchie viciniori, gli istituti religiosi, le associazioni e i movimenti operanti nel territorio, nella ricerca e nel sostegno di impegni comuni;

4) in risposta alle esigenze locali, pone in atto e qualifica servizi di pastorale organica per iniziative di comune interesse che non sempre possono essere garantite dalle singole istituzioni ecclesiali (scuole per la formazione di catechisti, per animatori, per i candidati ai ministeri, gruppi di presenza ecclesiale nella scuola, iniziative di pastorale di ambiente, servizi alle famiglie, consultori familiari, dialogo ecumenico, pastorale giovanile, pastorale missionaria, ecc.);

5) promuove la conoscenza delle realtà sociali e culturali che hanno incidenza sulla missione della Chiesa nel territorio;

6) tiene vivi i rapporti con gli enti civili del territorio e stimola le parrocchie a curare il dialogo con i medesimi, avvalendosi anche dell'impegno dei laici.

2. Compiti del Prefetto

Il Prefetto, titolo che a Roma indica il Vicario foraneo, ha il compito di promuovere e coordinare, d'intesa col Vescovo Ausiliare, l'attività pastorale comune nell'ambito della Prefettura:

— sostiene e anima la comunione e la fraternità sacerdotale tra i presbiteri, convoca gli incontri mensili di tutti i presbiteri e i diaconi del territorio e altre riunioni di mutua conoscenza e dialogo; segnala al Vescovo Ausiliare situazioni di difficoltà dei presbiteri (malattia, perdita di persone care, esigenze di aiuto pastorale e fraterno ...); fa visita con regolarità ai sacerdoti della Prefettura anziani o malati;

— attraverso un costante rapporto con i parroci e i sacerdoti, cura di conoscere le realtà ecclesiali del territorio, gli operatori pastorali nei vari ambiti, e realizza con essi incontri comuni in ordine al coordinamento della pastorale;

— tra i suoi doveri eccelle l'impegno di stimolare la «nuova evangelizzazione», l'animazione della catechesi, della liturgia e della carità, con il concorso di persone idonee e competenti, avvalendosi eventualmente del supporto di speciali commissioni. I responsabili dei singoli settori pastorali della Prefettura manterranno stretto contatto con i relativi uffici del Vicariato, per armonizzare le attività territoriali con l'indirizzo generale della diocesi e favorire lo scambio reciproco di informazioni;

— d'intesa col Vescovo Ausiliare, il Prefetto svolgerà i vari compiti previsti dal can. 555, tenendo informato dei problemi più importanti il Cardinale Vicario;

— allorché si tratti di affrontare decisioni di rilievo, inerenti alla configurazione e all'impronta pastorale generale della Prefettura, lo stesso Cardinale Vicario potrà avvalersi del parere del Prefetto; questi, in particolare, sarà sentito sulla idoneità di coloro ai quali dovrà essere affidata una parrocchia vacante, come previsto dal can. 524.

3. Struttura e organizzazione della Prefettura

La struttura della Prefettura si articolerà, in conformità alle proprie esigenze, nel modo seguente:

a) il Prefetto, che sarà coadiuvato da una Segreteria nel lavoro organizzativo;

b) il Consiglio Pastorale di Prefettura, che in riunioni periodiche dovrà programmare le iniziative pastorali, la loro verifica e il loro incremento; tale Consiglio ha voto consultivo, rappresenta le diverse parrocchie ed è presieduto dal Prefetto. Esso è disciplinato da un Regolamento ispirato alla presente Nota e rispondente alle esigenze del territorio; dovrà essere elaborato in seno al Consiglio stesso ed approvato dal Vescovo Ausiliare; è opportuno che il Consiglio operi per Commissioni composte da un sacerdote scelto dal presbiterio, da religiosi e da laici rappresentanti ciascuna parrocchia della Prefettura;

c) là dove non è ancora operante il Consiglio Pastorale di Prefettura, si stabiliranno apposite équipes di sacerdoti, religiosi/e e laici incaricate di animare gli ambiti pastorali, le iniziative di formazione e le attività svolte nella Prefettura.

4. Elezioni del Prefetto

Il Prefetto viene nominato dal Cardinale Vicario su proposta, da parte dei presbiteri della Prefettura, di una terna indicata da ciascuno elettore a scrutinio segreto.

Le elezioni per le nomine dei Prefetti si svolgeranno secondo un apposito Regolamento.

Il Prefetto dura in carica per un quadriennio e può essere riconfermato.

5. Il Consiglio dei Prefetti

I Prefetti formano un Consiglio di cui il Cardinale Vicario e il Consiglio Episcopale si avvalgono per l'attuazione e la verifica delle iniziative pastorali a livello diocesano.

Il Consiglio dei Prefetti è organizzato secondo un apposito Regolamento.